



LEGAL NETWORK

**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

vv. Salvatore M.A. Spataro  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
tel. e fax 095/383876

E MAIL: [segreteria@studiolegalespataro.it](mailto:segreteria@studiolegalespataro.it)

PEC: [salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it)

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA – SEZ. CATANIA  
RICORSO IN RIASSUNZIONE – RG. 1541/2020

E CONTESTUALE PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI

del sig. FRANCO Antonio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

ed elettivamente domiciliato in Catania Via Canfora n°145  
presso lo studio dell'avv. Salvatore M.A. Spataro del foro di Catania,  
(Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ – fax 095/383876 – pec:  
[salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it)) che lo  
rappresenta e difende per mandato in atti

CONTRO

- L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in persona dell'Assessore p.t.
- L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale Servizio 10 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, in persona del Dirigente p.t.
- L'organo valutatore, nominato per l'avviso per l'individuazione dei capi squadra AIB ex L.R. 16/1996 e L.R. 14/2006- Art. 4 del C.I.R.L. 9/8/2018, in persona del presidente nominato, tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura dello Stato di Catania;

E NEI CONFRONTI

D'Amico Antonino, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

PREMESSE

Con ricorso proposto innanzi al Tar Catania ed iscritto al n°R.G. 1541/2020 il ricorrente ha agito


AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

VIA CANFORA 145 95128 CATANIA

VIA DELLA GIULIANA 101 00195 ROMA

VIA BONER 35/B 98121 MESSINA

[www.CESLEGALNETWORK.COM](http://www.CESLEGALNETWORK.COM) - [www.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK](http://www.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK)



**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

- del provvedimento, assunto con Determina Dirigenziale n° 86 del 07/07/2020 Prot. n. 57650 il 7/7/2020 e pubblicato sul sito web dell'Ente il successivo 9/7/2020, avente contenuto di approvazione dell'Elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al Bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui il ricorrente non risulta selezionato,
- dell'allegato Elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al Bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui il ricorrente non risulta selezionato,
- di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Il Tar adito, dopo aver invitato le parti con Ordinanza 3050/2020 a prendere posizione sulla preliminare questione di giurisdizione, a seguito della memoria depositata e della discussione camerale da remoto del 16/12/2020 afferente proprio il predetto rilievo di giurisdizione, con Sentenza n. 3497/2020 dello stesso 16.12.2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, pur accogliendo la domanda incidentale relativa all'accesso agli atti, negato dall'Amministrazione.

In seguito ad appello proposto innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana ed iscritto al n. RG. 335/2021, il Giudice di secondo grado con Sentenza n. 406/2021 pubblicata il 10.05.2021 ha annullato la Sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Con il presente atto, il ricorrente intende riassumere il giudizio ed allo scopo si riporta di seguito integralmente il contenuto del ricorso in primo grado iscritto al n. RG 1541/2020, qui trascritto:

<< *ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA – SEZ. CATANIA  
RICORSO*

*Del sig. FRANCO Antonio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
ed elettivamente domiciliato in Catania Via Canfora n°145  
presso lo studio dell'avv. Salvatore M.A. Spataro del foro di Catania,*

VIA CANFORA 145 95128 CATANIA

VIA DELLA GIULIANA 101 00195 ROMA

VIA BONER 35/B 98121 MESSINA

WWW.CESLEGALNETWORK.COM - WWW.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK

(Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_ - fax 095/383876 - pec:  
salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo  
rappresenta e difende per mandato congiunto al presente atto.  
CONTRO

- L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in persona dell'Assessore p.t.
- L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale Servizio 10 -Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, in persona del Dirigente p.t.
- L'organo valutatore, nominato per l'avviso per l'individuazione dei capi squadra AIB ex L.R. 16/1996 e L.R. 14/2006- Art. 4 del CIRL 9/8/2018, in persona del presidente nominato, ove a composizione collegiale, tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura dello Stato di Catania;

E NEI CONFRONTI


D'Amico Antonino, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

del provvedimento, assunto con Determina Dirigenziale n° 86 del 07/07/2020 Prot. n. 57650 il 7/7/2020 e pubblicato sul sito web dell'Ente il successivo 9/7/2020, avente contenuto di approvazione dell'Elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al Bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui il ricorrente non risulta selezionato,  
dell'allegato Elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al Bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui il ricorrente non risulta selezionato,  
di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente è dipendente con mansioni di Lavoratore Addetto Antincendio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, impiegato nel distretto forestale 2.



LEGAL NETWORK

**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO



*Con Avviso per l'individuazione dei capi squadra AIB ex L.R. 16/1996 e L.R. 14/2006 - Art. 4 CIRL 9/8/2018, prot. n. 0120630 del 31 Ottobre 2019, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ha avviato la procedura per l'individuazione di n.68 unità di lavoratori Addetti Antincendio da adibire in prova alla mansione di Capo Squadra A.I.B. nella provincia di Catania che consentiva a tutti i lavoratori addetti A.I.B. che prestano servizio alle dipendenze dell'I.R.F. di Catania presentare dichiarazione di disponibilità entro e non oltre le ore 12:00 del 05 agosto 2019.*

*Disponeva, inoltre, l'avviso predetto una procedura di VERIFICA DI IDONEITA' ATTITUDINALE E PROFESSIONALE, così prevista:*

*<<Le prove di idoneità hanno contenuto teorico-pratico e si svolgeranno mediante un colloquio con la Commissione.*

*Il colloquio è finalizzato alla verifica dell'attitudine professionale del candidato, al fine di valutare le conoscenze, l'effettiva capacità ad espletare la mansione richiesta.*

*Valutate le idoneità alla mansione tra gli addetti che si saranno proposti, per postazione, e che avranno superato la verifica dei requisiti e delle priorità, saranno adibiti alla mansione per postazione, per le esigenze dell'amministrazione come indicate in premessa, i lavoratori AIB in ordine di graduatoria art 12 L.R. 9/2013>>. Espletati i colloqui, compreso quello del ricorrente (che non accusava alcuna difficoltà), a conclusione del procedimento, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania pubblicava la Determina impugnata con cui rendeva noto l'elenco dei prescelti ed il ricorrente, malgrado l'esperienza ventennale acquisita, si trovava inspiegabilmente non ricompreso fra i prescelti alla formazione bandita.*

*L'atto in questione è certamente illegittimo.*

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELL'ART.3 L.241/1990 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

**E MODIFICHE – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENTE**

**MOTIVAZIONE**

VIA CANFORA 145 95128 CATANIA

VIA DELLA GIULIANA 101 00195 ROMA

VIA BONER 35/B 98121 MESSINA

[WWW.CSLEGALNETWORK.COM](http://WWW.CSLEGALNETWORK.COM) - [WWW.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK](http://WWW.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK)

*Il provvedimento in questione si è limitato a disporre una mera graduazione, incomprensibile, non soddisfacendo in tal modo il requisito motivazionale.*

*Per meglio comprendere la problematica è utile rammentare che la legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi (fatti salvi casi eccezionali: atti normativi e di contenuto generale, per esempio atti di pianificazione territoriale).*

*Secondo il condivisibile orientamento di molti G.A. in materia di provvedimenti di escussione a pubbliche selezioni il candidato al concorso pubblico ha diritto ad un provvedimento motivato (tra le tante: Tar Veneto n. 137/02, 1439/01, Tar Emilia Romagna n. 622/2000, Tar Lombardia sez. Brescia n. 990/96, Tar Puglia sez. Lecce nn. 207/97, 616/96, 119/96, Tar Liguria n. 1168/01).*

*Le ragioni a sostegno di tale tesi vengono rinvenute:*

- a) nella constatazione che essa è - innanzi tutto - rispettosa della lettera dell'art. 3 legge n. 241/90 la cui sfera di applicazione non può essere ridotta all'attività provvedimento della PA con esclusione dell'attività valutativa;*
- b) nella circostanza che la discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici non può tradursi in arbitrio; l'art. 12 Dpr n. 487/94 (modif. con Dpr 693/96) pone l'obbligo di prefissare i criteri valutativi; ora, tale obbligo non avrebbe senso logico se all'atto della valutazione non si desse contezza circa il modo di applicazione del criterio già preventivamente individuato con vanificazione dell'effetto di autolimitazione della commissione che il legislatore ha voluto porre;*
- c) nella considerazione che il candidato ha il diritto di conoscere in quali errori o inesattezze sia incorso o, comunque per quali ragioni sia stata giudicata in modo insufficiente la sua richiesta;*
- d) la esternazione dei motivi sottesi al giudizio è presupposto per la concreta applicazione dei principi costituzionali che conferiscono il diritto di impugnabilità/giustiziabilità degli atti amministrativi (artt. 24, 113 Cost.).*



LEGAL NETWORK

**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

*Ora, proprio in aderenza ad alcune delle ragioni esposte nei punti di cui sopra, la decisione n. 2331/03 della sez. VI del CdS, ha sottolineato che l'autolimitazione del potere valutativo delle commissioni esaminatrici - imposta dall'art. 12 Dpr 487/94 - non avrebbe giustificazione logica alcuna se non sussistesse l'obbligo di motivare, anche per via di sintesi, le modalità di concreta applicazione dei criteri prefissati. La VI sez. del CdS ha, altresì, fatto proprie le considerazioni che i provvedimenti finali delle procedure concorsuali sono comunque collegati, almeno per relationem, agli atti del procedimento per cui sottrarre questi ultimi all'obbligo motivazionale equivarrebbe ad "espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti".*

*Ma l'eccesso di potere si sostanzia anche nella motivazione del tutto assente che sfugge a qualsivoglia metro di controllo da parte del candidato: non siamo in presenza nemmeno di una mera votazione numerica (spesse volte censurata in giurisprudenza), ovvero nel caso della non idoneità, della sola voce "non idoneo": siamo piuttosto al cospetto di motivazione inesistente, a fronte di criteri fissati dall'Avviso in maniera del tutto astratta, il che equivale a cristallizzare il mero arbitrio dell'organo tecnico-valutativo.*

*In ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.310 del 2010, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rinvenibile nel disposto di cui all'art.3 della L. n. 241/1990, inteso quale obbligo di indicare ed esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ha portata generale e si applica pertanto a tutti i casi di provvedimenti dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario.*

*Nel provvedimento oggetto di impugnativa, nella sostanza, non è dato sapere quali ragioni abbiano effettivamente guidato l'Amministrazione nell'adozione del provvedimento impugnato.*

*Non v'è dubbio che tali principi debbano trovare concreta applicazione anche nell'ambito delle procedure di concorso, selettive*

o valutative che siano, in quanto in ogni caso la Commissione esaminatrice deve rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione della valutazione, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto della prova, quanto meno mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza della valutazione attribuita, esternando le ragioni dell'apprezzamento (Cfr. C.d.S., sez. VI, n.4384/2009).

Ne deriva l'assoluta illegittimità ed erroneità del provvedimento escludente.

-----

Con istanza di accesso del 25/9/2020 il ricorrente ha chiesto, ma non ancora ottenuto, atti e verbali dell'organo giudicante, all'esito dell'ostensione dei quali, si riserva espressamente la formulazione di motivi aggiunti.

#### DOMANDA DI MISURA CAUTELARE

Si pone la necessità di porre all'adito Collegio apposita istanza cautelare finalizzata a consentire al ricorrente, quanto meno, l'ammissione alla formazione predetta onde non pregiudicare ulteriormente il ricorrente in punto di progressione di carriera e di opportunità di conseguirla.

#### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, come sopra invocata, annullare in parte qua i provvedimenti impugnati ed in epigrafe specificati.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato è corrisposto nella misura di € 325,00. Salvo ogni diritto.

Catania, 7/10/2020

Avv. Salvatore M. A. Spataro >>



LEGAL NETWORK

**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

---=====◇=====---

Il ricorrente ha ancora notevolissimo interesse all'annullamento degli atti impugnati in quanto subisce tutt'oggi gli effetti lesivi degli stessi. Pertanto, con il presente atto, il sig. FRANCO Antonio, come sopra generalizzato e difeso, chiede che venga disposto l'annullamento del provvedimento, assunto con Determina Dirigenziale n° 86 del 07/07/2020 Prot. n. 57650 il 7/7/2020 e pubblicato sul sito web dell'Ente il successivo 9/7/2020, avente contenuto di approvazione dell'Elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al Bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui il ricorrente non risulta selezionato, dell'allegato Elenco complessivo dei candidati che hanno partecipato al Bando per la formazione alla mansione di api squadra AIB, nella parte in cui il ricorrente non risulta selezionato, di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i motivi di cui al ricorso qui riassunto, integralmente sopra riportati.

Sorge, inoltre, la necessità di approntare motivi aggiunti alla luce della documentazione resa nota solo con il deposito telematico effettuato dall'Amministrazione in data 9/4/2021 innanzi al Giudice d'appello.

In quella sede sono state prodotte, infatti, oltre al verbale di chiusura delle operazioni, apposita relazione dell'Amministrazione e le singole schede di valutazione dei colloqui relativi ai concorrenti esaminati per la postazione (Lupara) di interesse del ricorrente.

Dall'esame degli stessi atti emerge come ai diversi candidati siano state poste un numero ben differente di domande (al ricorrente e agli altri lavoratori non prescelti 3 domande, ai candidati collocati nelle prime tre utili posizioni almeno 4, se non addirittura 6 domande).

Emerge, ancora, come non vi sia traccia alcuna di previa predisposizione di criteri, di griglie di domande, di estrazione delle stesse, di tempi di durata di ciascun colloquio, di garanzia di pubblicità delle sedute.

Si frappongono, quindi,



### MOTIVI AGGIUNTI

#### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

delle schede di valutazione, costituenti esse stesse processo verbale delle operazioni, dei concorrenti alla postazione d'interesse del ricorrente (Lupara), nonché del verbale di chiusura delle operazioni concorsuali prot.35780 del 4.5.2020 e della relazione prot. 0120630 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 10 Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania del 31/10/2019, ma recante protocollazione telematica del 7/4/2021, del Bando di concorso costituito dall'Avviso per l'individuazione dei capi squadra AIB ex L.R. 16/1996 e L.R. 14/2006 - Art. 4 CIRL 9/8/2018, prot. n. 0120630 del 31 Ottobre 2019 di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

**VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.7 c.2, 12 c.1, 6 c.4 e 15 c.1 DPR e 487/1994, NONCHÉ DELL'ART.3 L.241/1990 E S.M.I. E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO ALLA LUCE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO O PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INCOERENZA E MANCANZA DI OMOGENEITA' E DI UNIFORMITA' DELLE VALUTAZIONI – IRRAZIONALITÀ ED INGISTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. – VIOLAZIONE ART. 97 COST.**

Non occorre un'esegesi particolarmente sofisticata del Bando di selezione per cogliere l'illegittimità dello stesso alla luce delle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice, per come documentate, e la falsa applicazione della rievocata norma primaria che ne è stata resa in concreto dall'Amministrazione e dalla Commissione: le schede valutative appena rese note fanno comprendere come l'operato della Commissione, per come insufficientemente indirizzato dallo stesso Bando di selezione, risulti

distante dalla disciplina generale dei concorsi per esami, che è affidata – come noto – all’art.7 del DPR 487/1994, che dispone per i concorsi regole ben chiare.

Dopo aver premesso al c.1 che

*<<I concorsi per esami consistono:*

- a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;*
- b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.*

*Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. ....omisis...>>,*

il comma 2 dispone che

*<<I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere>> .*

In ogni caso, l’art. 12 c.1 dello stesso testo di Legge dispone

*<< Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei*



**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte>> .

Dunque, vale la pena evidenziare come, nella fattispecie, sia emerso dalle schede di valutazione che la Commissione esaminatrice, nella pochezza del Bando, abbia deciso di interpretare il proprio dovere all'interno delle operazioni concorsuali distanziandosi da qualsiasi rispetto della norma primaria in materia di pubblici concorsi.

Delle due l'una: ove mai l'operato della Commissione possa dirsi legittimato dal Bando, sarà quest'ultimo a doversi ritenere in frontale violazione della rubricata norma; laddove, invece, sia la Commissione nel suo concreto agire ad aver determinato una tale distanza dai rievocati precetti, saranno gli atti da essa adottati a manifestare in pieno la loro illegittimità per la violazione e/o falsa applicazione del DPR 487/1994.

- 1) Risulta totalmente omessa alcuna adozione preventiva di criteri d'esame in frontale violazione dell'art.12 predetto;
- 2) Non risulta adottata alcuna predeterminazione delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, né alcuna griglia valutativa preconstituita in ulteriore violazione del richiamato precetto;
- 3) Non risulta disposta alcuna estrazione a sorte dei quesiti predetto;
- 4) Ogni esame è stato svolto a porte chiuse, come affermato dalla stessa Commissione.

Invero, come si dirà ancora oltre, la carente (inesistente) verbalizzazione non dà conto di come in concreto abbia operato la Commissione nei confronti di ogni singolo candidato ed in particolare del ricorrente, atteso che esiste solo una scheda/verbale delle sedute, priva di specificazione alcuna dell'andamento dell'esame sostenuto da ciascun concorrente, né dei tempi al singolo esame dedicati, o delle modalità di suo svolgimento: ciò collide con i principi generali in materia di trasparenza e tracciabilità delle sedute d'esame e della intellegibilità delle stesse e del loro regolare andamento.

In ogni caso, non v'è traccia alcuna di adozione di previ criteri di valutazione né alla prima riunione, né mai.

La giurisprudenza amministrativa è ferma sul punto e conclude per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245).

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione: l'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).

Anche la giurisprudenza più recente (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743) ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova e ancora da ultimo, Cons Stato Sez. III, Sent.864 del 29.1.2021, ha rimarcato che *"il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego" all'art. 12, comma 1, titolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" stabilisce, tra altro, che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i*

*criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.*

Dunque, la mancata previsione d’obbligo d’adozione di precisi criteri, tradottasi in concreto nell’operato della Commissione in loro mancata adozione, impone di ritenere l’illegittimità del Bando, ovvero – come sopra detto – degli atti della Commissione stessa.

-----


Altrettanto è a dirsi in punto di mancata adozione di alcuna griglia valutativa, quale specifico vizio che si riverbera sulla motivazione del provvedimento finale in violazione dell’art.3 L.241/1990 e s.m.i.

In particolare, il Consiglio di Stato ha sempre specificato che l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché il punteggio numerico consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso e si atteggi a puntuale ed intelligibile applicazione dei criteri preventivamente enunciati; diversamente, in presenza di criteri generali e di mero indirizzo logico-sistematico, (ovvero, come nel caso in assenza totale di criteri e di alcuna griglia), il punteggio numerico costituisce motivazione soltanto apparente – e per ciò solo illegittima – non fornendo le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso con il contenuto dell’elaborato del singolo concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 558<sup>1</sup>).

Inoltre, per Consiglio di Stato, V sez., 16 dicembre 2004 n. 8095 se il punteggio numerico è reso in applicazione di criteri rigidamente predeterminati, facendo ricorso ad apposite griglie di valutazione, non necessita dell’apposizione di ulteriori elementi quali note a margine o segni grafici che consentano di individuare i profili della

---

<sup>1</sup> <<... È comunque illegittimo il giudizio espresso da una Commissione di concorso, la quale, pur avendo prefissato criteri generali e di indirizzo logico-sistematico dell’attività di correzione, ha, poi, espresso la propria valutazione con una motivazione soltanto apparente, non fornendo le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso con il contenuto dell’elaborato del singolo concorrente. Invero, l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla estensione della formula adoperata (che può essere anche estremamente sintetica), la stessa consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso”. In senso analogo si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8095...>>.



  
**LEGAL NETWORK**  
**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
**AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO**

prova valutati negativamente; viceversa si appalesa l'illegittimità per difetto di motivazione del provvedimento reso.

Anche in questo caso, si è in presenza di atti, insistenti nei provvedimenti della commissione impugnati, manifestamente illegittimi per violazione del rievocato precetto, ovvero, laddove legittimati dal Bando, si è in presenza di una chiara illegittimità del Bando medesimo per le suesposte ragioni e la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha fatto costante applicazione di tale norma nell'ambito proprio di riferimento, costituito dai concorsi per l'accesso al pubblico impiego (ex plurimis, Cds sez. VI, n. 3976 del 2016; sez. V, n. 1567 del 2016; sez. VI, n. 1411 del 2015), ricollegando la preventiva fissazione dei criteri delle prove orali alla necessaria trasparenza dell'attività amministrativa di selezione.


- - - - -

Ancora mette conto evidenziare come il comma 1 dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 stabilisca che la commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determini i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame e che tali quesiti siano proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie, non essendo stata previamente predisposta alcuna rosa di quesiti, né essendo stati gli stessi sorteggiati ad alcun candidato.

Sulla base del numero dei candidati ammessi all'orale, viene generalmente predisposto, per ciò che costituisce oggetto del colloquio, un elenco contenente un congruo numero di domande, che sono numerate progressivamente.

L'elenco delle domande da sottoporre ai candidati in sede di colloquio deve essere predisposto nell'imminenza dei colloqui per far sì che la commissione possa controllarne collegialmente la chiarezza, la logicità e la coerenza ed al fine di evitare fughe di notizie: tale operazione garantisce la trasparenza delle operazioni. L'elenco numerico favorisce, inoltre, le operazioni di verbalizzazione delle domande sottoposte ai candidati essendo sufficiente riportarne il numero progressivo.



LEGAL NETWORK

**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

Si tratta, come noto, di un principio inderogabile ed immutabile: in nessun caso la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso può evitare il sorteggio delle domande da porre ai candidati, e ciò, a prescindere da qualsiasi motivazione addotta dalla stessa.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la regola del sorteggio delle domande è una regola generale ed inderogabile a garanzia della trasparenza delle prove concorsuali: in caso di mancato sorteggio delle domande la prova orale è radicalmente viziata, dovendosi evidenziare che l'art.12 del DPR n°487/1994 prescrivendo nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego l'estrazione a sorte delle domande della prova orale ha inteso assicurare l'imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità, e la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la natura garantista e rispettosa della par condicio della (diversa) procedura adottata dalla commissione (cfr. CdS, VI, 11.2.2011 n. 916; V, 16.6.2009 n. 3882).

-----

Sempre con riferimento alla prova orale, emerge per espressa lettura della relazione dell'Amministrazione, come la commissione esaminatrice abbia deciso di far svolgere le prove in aule chiuse al pubblico: chiarisce, a tal proposito, la relazione finale prot. 0120630 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 10 Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania del 31/10/2019, ma recante protocollazione telematica del 7/4/2021 *"...I colloqui, come convenuto in sede dipartimentale, sono stati tenuti a porte chiuse senza la presenza delle OO.SS. di categoria..."*.

Ciò si è consumato malgrado la chiara lettera del DPR 487/1994, art.6 c.4 disoonga che *<<Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione>>*.

VIA CANFORA 145 95128 CATANIA

VIA DELLA GIULIANA 101 00195 ROMA

VIA BONER 35/B 98121 MESSINA

[WWW.CESLEGALNETWORK.COM](http://WWW.CESLEGALNETWORK.COM) - [WWW.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK](http://WWW.FACEBOOK.COM/CS-E-ASSOCIATI-LEGAL-NETWORK)


Anche tale contegno contrasta nettamente con quanto previsto dalla suindicata normativa e la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che anche in tale ipotesi le prove orali siano irrimediabilmente viziate, e come tali vadano annullate e ripetute.

Si richiama il pregante orientamento espresso da T.A.R. Roma sez. II quater n. 6171 del 24/05/2017, Est. Toschei, proprio sul necessario elemento della pubblicità della seduta: *“Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica (sintetizzato peraltro nell’art. 12 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 costituente disposizione di portata generale per l’espletamento dei concorsi pubblici) occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1626, nonché T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 7 dicembre 2016 n. 543 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 maggio 2016 n. 805)”*.

Ed ancora, in senso conforme, cfr. Tar Lombardia Milano 759/20195 o TAR Cagliari sez. II 13 marzo 2019, n. 2276.

*<<...La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, secondo argomenti del tutto condivisi dal Collegio, che affinché un’aula o sala sia aperta al pubblico occorre che durante le prove orali del concorso sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi, e quindi anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice (T.A.R. Firenze sez.*





LEGAL NETWORK

**C. & S. E. ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

*I 5 maggio 2016 n. 805; Consiglio di stato Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622)...*>>.

Nella vicenda oggetto di scrutinio non v'è traccia alcuna, come accennato, dell'accessibilità libera della sede ove insisteva fisicamente la Commissione giudicatrice, ma soprattutto è il dichiarato svolgimento delle prove in luogo inaccessibile a violare di petto la norma primaria.

-----

Infine, non può non evidenziarsi come, nel solco ed a suggello di tutte le predette illegittimità, si rilevi, ancora, l'ulteriore vizio di aver affidato la prova orale a differente numero di domande poste a ciascun candidato.

L'azione amministrativa in concreto che ha affidato le sorti dell'esame a tale forma di anomala "interrogazione scolastica" con differenti carichi di domande ai candidati soggiace apertamente alla censura qui posta, atteso che l'impostazione del colloquio appare certamente realizzata in eccesso di potere, tanto più alla luce dello stridente trattamento riservato ad altri candidati posti nella condizione, nella maggior durata dell'esame, sia di esporre liberamente i contenuti, sia messi in grado di offrire maggiori elementi di valutazione in ordine alle possibili competenze, ovvero di colmare possibili precedenti lacune.

Non è un caso che fra i 6 candidati esaminati per la postazione "Lupara", cui concorreva il ricorrente, allo stesso ed agli altri lavoratori non prescelti siano state poste sole 3 domande, mentre ai candidati collocati nelle prime tre utili posizioni ne siano state poste almeno 4, se non addirittura 6.

#### SULL'OMESSA VERBALIZZAZIONE DELLE SINGOLE PROVE

I verbali redatti dalla Commissione sono di disarmante pochezza, essendo racchiusi nelle mere schede d'esame di ciascun concorrente, ove peraltro talune sezioni non risultano nemmeno compilate: non può certamente dirsi rispettata la disposizione generale in materia di compiuta verbalizzazione insita nell'art.15 c.1 DPR 487/1994 <<...Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla

*commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario...>>.*

**SULLA DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,**


Con riguardo al fumus, è evidente la fondatezza delle censure articolate nel presente ricorso, ma sussistono altresì i presupposti di urgenza per formulare istanza per l'adozione di misure cautelari affinché codesto Ecc.mo TAR disponga la sospensione degli effetti degli atti impugnati e voglia ordinare all'Amministrazione resistente di assicurare una misura prudenziale finalizzata a consentire al ricorrente, quanto meno, l'ammissione alla formazione predetta onde non pregiudicare ulteriormente il ricorrente in punto di progressione di carriera e di opportunità di conseguirla.

\*\* \*\* \*

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, si chiede che Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, come sopra invocata, annullare in parte qua i provvedimenti impugnati ed in epigrafe specificati. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato versato in misura pari ad € 325,00).

\*\*\*\*\*

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico concorso ed è di valore indeterminabile e trattandosi di mera riassunzione del giudizio di primo grado in esito alla sentenza del CGA non è dovuto il contributo unificato; inoltre si dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano l'oggetto della controversia né in misura significativa, né in alcuna altra misura, non soggiacendo a contribuzione unificata (in applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06/10/2015, nella causa C-61/14; cfr. Tar Sicilia –



**C.&S. E ASSOCIATI – STUDIO E LEGAL NETWORK**  
AVV. DINO CAUDULLO – AVV. SALVATORE M.A. SPATARO

Catania Sent. 2840/2015, cfr. anche Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze sent. n. 1126 del 13 novembre 2017; Commissione Tributaria di Pisa sent. n. 279/2016, Commissione Tributaria di Genova sent. n. 346/2017).

La questione dell'esenzione dal versamento di ulteriore contributo unificato è rimessa all'adito Collegio quale apposito motivo di ricorso finalizzato alla declaratoria del diritto in ordine alla predetta domanda di esenzione (cfr. ancora Tar Sicilia – Catania Sent. 2840/2015).

Si producono:

- 1) sentenza n. 345/2021 del 20.04.2021 del CGARS;
- 2) Fascicolo del giudizio riassunto;
- 3) atti prodotti da controparte in data 9/4/2021 innanzi al CGARS ed espressamente impugnati.

Salvo ogni diritto.

Catania, 18 maggio 2021

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Firmato digitalmente da

**SALVATORE MARCO  
ANTONIO SPATARO**

C = IT  
Data e ora della firma: 18/05/2021  
17:10:31